

## REGOLAMENTO (CE) N. 1126/2009 DELLA COMMISSIONE

del 23 novembre 2009

**recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli originari della Svizzera e che abroga il regolamento (CE) n. 933/2002 della Commissione**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2002/309/CE, Euratom, del Consiglio e, per quanto riguarda l'Accordo sulla Cooperazione Scientifica e Tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3, primo trattino, e l'articolo 5, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione n. 2/2008 del Comitato misto per l'agricoltura istituito dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, del 24 giugno 2008, in merito all'adattamento degli allegati 1 e 2<sup>(2)</sup>, detti allegati 1 e 2 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (di seguito «l'accordo») sono stati sostituiti.
- (2) L'allegato 2 dell'accordo, nella sua versione modificata, stabilisce le concessioni tariffarie accordate dalla Comunità alle importazioni di prodotti agricoli originari della Svizzera. Alcune di queste concessioni tariffarie si applicano ai contingenti tariffari gestiti ai sensi degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale<sup>(3)</sup>.
- (3) A fini di chiarezza, è opportuno stabilire le disposizioni di applicazione di tali contingenti tariffari per i prodotti agricoli in un unico atto legislativo che sostituisca il

regolamento (CE) n. 933/2002 della Commissione<sup>(4)</sup>. Conformemente all'accordo i contingenti tariffari devono essere aperti per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre.

- (4) Poiché la decisione n. 2/2008 del Comitato misto per l'agricoltura entrerà in vigore il 1° gennaio 2010, il presente regolamento deve essere applicabile a decorrere da questa stessa data.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I contingenti tariffari per i prodotti originari della Svizzera elencati nell'allegato sono aperti annualmente alle aliquote doganali di cui all'allegato.

*Articolo 2*

I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione conformemente agli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

*Articolo 3*

Il regolamento (CE) n. 933/2002 è abrogato.

*Articolo 4*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2009.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 228 del 27.8.2008, pag. 3.<sup>(3)</sup> GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 11.<sup>(4)</sup> GU L 144 dell'1.6.2002, pag. 22.

## ALLEGATO

Fatte salve le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo. Il regime preferenziale nel presente allegato si riferisce ai codici NC così come sono al momento dell'adozione del presente regolamento. Dove sono indicate voci di codice ex, il regime preferenziale viene determinato applicando il codice NC congiuntamente alla corrispondente descrizione.

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione della merce	Periodo contingente	Volume del contingente (in tonnellate, peso netto)	Dazio contingente
09.0919	ex 0210 19 50	10	Prosciutti in salamoia, disossati, della specie suina domestica, insaccati in vescica o in budello artificiale	1.1-31.12	1 900	esente
	ex 0210 19 81	10	Carni di animali della specie suina domestica di cotoletta, disossate, affumicate			
	ex 1601 00 10	10	Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti, di animali delle rubriche da 0101 a 0104, esclusi i cinghiali			
	ex 1601 00 91	10				
	ex 1601 00 99	10				
	ex 0210 19 81	20	Collo di maiale, seccato all'aria, insaporito o non, intero, in pezzi o a fette sottili			
ex 1602 49 19	10					
09.0921	0701 10 00		Patate da semina, fresche o refrigerate	1.1-31.12	4 000	esente
09.0922	0702 00 00		Pomodori, freschi o refrigerati	1.1-31.12	1 000	esente (*)
09.0923	0703 10 19 0703 90		Cipolle, non da semina, porri e altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati	1.1-31.12	5 000	esente
09.0924	0704 10 00 0704 90		Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili, ad eccezione dei cavoletti di Bruxelles, freschi o refrigerati	1.1-31.12	5 500	esente
09.0925	0705		Lattughe ( <i>Lactuca sativa</i> ) e cicorie ( <i>Cichorium spp.</i> ), fresche o refrigerate	1.1-31.12	3 000	esente
09.0926	0706 10 00		Carote e navoni, freschi o refrigerati	1.1-31.12	5 000	esente
09.0927	0706 90 10 0706 90 90		Barbabietola da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, ad eccezione del rafano ( <i>Cochlearia armoracia</i> ), freschi o refrigerati	1.1-31.12	3 000	esente
09.0928	0707 00 05		Cetrioli, freschi o refrigerati	1.1-31.12	1 000	esente (*)
09.0929	0708 20 00		Fagioli ( <i>Vigna spp.</i> , <i>Phaseolus spp.</i> ), freschi o refrigerati	1.1-31.12	1 000	esente
09.0930	0709 30 00		Melanzane, fresche o refrigerate	1.1-31.12	500	esente
09.0931	0709 40 00		Sedani, esclusi i sedani-rapa, freschi o refrigerati	1.1-31.12	500	esente
09.0932	0709 70 00		Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini), freschi o refrigerati	1.1-31.12	1 000	esente
09.0933	0709 90 10		Insalate, diverse dalle lattughe ( <i>Lactuca sativa</i> ) e dalle cicorie ( <i>Cichorium spp.</i> ), fresche o refrigerate	1.1-31.12	1 000	esente
09.0950	0709 90 20		Bietole da costa e cardì, freschi o refrigerati	1.1-31.12	300	esente
09.0934	0709 90 50		Finocchi, freschi o refrigerati	1.1-31.12	1 000	esente
09.0935	0709 90 70		Zucchine, fresche o refrigerate	1.1-31.12	1 000	esente (*)
09.0936	0709 90 90		Altri ortaggi, freschi o refrigerati	1.1-31.12	1 000	esente

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione della merce	Periodo contingentale	Volume del contingente (in tonnellate, peso netto)	Dazio contingentale
09.0945	0710 10 00 2004 10 10 2004 10 99  2005 20 80		Patate, anche cotte, in acqua o al vapore, congelate  Patate preparate o conservate, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, congelate, diverse dai prodotti della voce 2006, ad eccezione della farina, semolino o fiocchi  Patate preparate o conservate, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelate, diverse dai prodotti della voce 2006, ad eccezione della farina, semolino o fiocchi e le preparazioni a fette sottili, fritte, anche salate o aromatizzate, in imballaggi ermeticamente chiusi, atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate	1.1-31.12	3 000	esente
09.0937	ex 0808 10 80	90	Mele, diverse dalle mele da sidro, fresche	1.1-31.12	3 000	esente (*)
09.0938	0808 20		Pere e cotogne, fresche	1.1-31.12	3 000	esente (*)
09.0939	0809 10 00		Albicocche, fresche	1.1-31.12	500	esente (*)
09.0940	0809 20 95		Ciliegie, diverse dalle ciliegie acide ( <i>Prunus cerasus</i> ), fresche	1.1-31.12	1 500	esente (*)
09.0941	0809 40		Prugne e prugnone, fresche	1.1-31.12	1 000	esente (*)
09.0948	0810 10 00		Fragole, fresche	1.1-31.12	200	esente
09.0942	0810 20 10		Lamponi, freschi	1.1-31.12	100	esente
09.0943	0810 20 90		More di rovo o di gelso e more-lamponi, fresche	1.1-31.12	100	esente
09.0946	ex 0811 90 19 ex 0811 90 39 0811 90 80  2008 60	12 12	Ciliegie, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti  Ciliegie dolci, anche cotte in acqua o al vapore, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti  Ciliegie, diversamente preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove	1.1-31.12	500	esente
09.0944	1106 30 10		Farine, semolini e polveri di banane	1.1-31.12	5	esente

(\*) La riduzione dell'aliquota di dazio nell'ambito di questi contingenti tariffari è limitata all'elemento *ad valorem*. I prezzi di entrata e i dazi specifici rimangono di applicazione.